

CODICE COMUNE 11018	Delibera	Numero	Data
 Città di Magenta	Consiglio Comunale	41	30/11/2020

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE - ANNO 2020.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta di Prima Convocazione

L'anno 2020, addì trenta del mese di Novembre alle ore 19:00, presso la residenza comunale, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio Fabrizio Ispano, si è riunito in modalità telematica simultanea, ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 D.L. 18/2020 e ss.mm.ii., il Consiglio Comunale.
Alla trattazione del punto in oggetto, sono presenti i Consiglieri sottoelencati.

Assiste il Segretario Generale **Avv. Diana Rita Naverio**.

N°	Nome	Qualifica	Presenza
1	CALATI CHIARA	SINDACO	SI
2	BONFIGLIO MARIA STEFANIA	CONSIGLIERE	SI
3	SPOTO ANTONIO	CONSIGLIERE	SI
4	MASO PIA ROSA	CONSIGLIERE	SI
5	PALOMBO ELENA	VICE PRESIDENTE	SI
6	ISPANO FABRIZIO	PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	SI
7	SGARELLA DETTO LANTICINA FELICE	CONSIGLIERE	SI
8	GARAVAGLIA FEDERICA MARIA ELISABETTA	CONSIGLIERE	SI
9	CANTONI GIUSEPPE	CONSIGLIERE	SI
10	PERI MASSIMO	CONSIGLIERE	SI
11	DEL GOBBO CRISTIANO	CONSIGLIERE	SI
12	MENGONI ELISABETTA	CONSIGLIERE	SI
13	SALVAGGIO VINCENZO	CONSIGLIERE	SI
14	RONDENA LUCA	CONSIGLIERE	SI
15	BASTIANELLO MARZIA	CONSIGLIERE	SI
16	PRETI ELEONORA	CONSIGLIERE	SI
17	MINARDI SILVIA	CONSIGLIERE	SI

PRESENTI: 17 ASSENTI: 0

CITTÀ DI MAGENTA

CONSIGLIO COMUNALE DEL GIORNO 30/11/2020

DELIBERA N° 41

OGGETTO: **RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE - ANNO 2020.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminato quanto disposto dal D.Lgs. 19/08/2016, N. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 07/08/2015 N. 124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal D.Lgs. 16/06/2017, N. 100;

Considerato che ai sensi dell'art. 4, comma 1, del T.U.S.P. le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune può mantenere partecipazioni:

- in società, seppur nei limiti di cui al comma 1, dell'art. 4 del T.U.S.P., esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, del T.U.S.P.:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del D.Lgs. n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del D.Lgs. n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 50 del 2016;
- al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del T.U.S.P., in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio dell'Ente, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato;
- in società rientranti in specifici casi esplicitati dall'art. 4 del T.U.S.P. dal comma 5 al comma 9 ter, che non rilevano per le partecipazioni possedute dal Comune di Magenta;

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del T.U.S.P., le Pubbliche Amministrazioni devono annualmente effettuare con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, qualora si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni, di cui all'art. 20, comma 2, del T.U.S.P.:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 del T.U.S.P.;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del T.U.S.P.;

Considerato, altresì, che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Tenuto conto che le società in house devono avere come oggetto sociale esclusivo uno o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2 dell'art. 4 del T.U.S.P. e devono operare in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 16 del T.U.S.P.;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 24 del T.U.S.P., il Comune di Magenta ha predisposto, secondo le Linee di indirizzo approvate dalla Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, con deliberazione Consiglio Comunale n. 35 del 28.09.2017, la Revisione straordinaria delle partecipazioni in società, dirette e indirette individuando le azioni di razionalizzazione da porre in essere;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 20, comma 4, del T.U.S.P., in caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo, il Consiglio Comunale deve approvare una relazione sull'attuazione del piano;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 28/11/2019, con la quale è stata approvata la razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche per l'anno 2019;

Vista la Relazione sui risultati conseguiti in applicazione delle azioni di razionalizzazione individuate dalla Revisione ordinaria delle partecipazioni anno 2019, allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Ricordato che, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del T.U.S.P., le Pubbliche Amministrazioni devono annualmente effettuare con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo un Piano di razionalizzazione periodica delle società partecipate, corredato di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 20, comma 2, del T.U.S.P.;

Visto l'esito della ricognizione delle partecipazioni in società, dirette e indirette, possedute dal Comune di Magenta alla data del 31 ottobre 2020, come risultante nel Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche anno 2020, allegato B) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti n. 11 favorevoli, n. 6 contrari (Mengoni, Salvaggio, Rondena, Bastianello, Preti e Minardi) e nessun astenuto, resi per appello nominale da n. 17 Consiglieri presenti su n. 17 assegnati ed in carica, accertati e proclamati dal Presidente;

DELIBERA

1. Di approvare la Relazione sui risultati conseguiti in applicazione delle azioni di razionalizzazione individuate dalla Revisione ordinaria delle partecipazioni anno 2019, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 28.11.2019, allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. Di approvare il piano di razionalizzazione periodica delle società partecipate, dirette e indirette, possedute dal Comune di Magenta alla data del 31 ottobre 2020, come risultante nel Piano di razionalizzazione periodica delle società pubbliche anno 2020, allegato B) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. Di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;

Successivamente,

con separata votazione, con voti n. 11 favorevoli, n. 6 contrari (Mengoni, Salvaggio, Rondena, Bastianello, Preti e Minardi) e nessun astenuto, resi per appello nominale da n. 17 Consiglieri presenti su n. 17 assegnati ed in carica, accertati e proclamati dal Presidente;

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267.

OGGETTO RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE -
:
ANNO 2020.

Letto il presente verbale di deliberazione, viene approvato e firmato come segue:

IL Presidente del Consiglio
Fabrizio Ispano

IL Segretario Generale
Avv. Diana Rita Naverio

(atto sottoscritto digitalmente)

ORIGINALE
